

essere notevolmente superiori a quelle che emergerebbero dai documenti presentati alla Via;

per il disservizio improvviso al CV22 dell'8 luglio 1999 nel quale uscirono 3 tonnellate di CVM c'è stata una indagine della magistratura e un rinvio a giudizio;

le emissioni di prodotti cancerogeni, che ricadono poi sul territorio circostante, debbono cessare al più presto imponendo alle aziende l'applicazione delle migliori tecnologie, sistemi di blocco automatico in caso di fuori servizi e limiti ferrei anche per i casi citati nella premessa anche per i casi esposti che sfuggono al sistema autorizzativo;

è necessario che tutte le amministrazioni si impegnino realmente per avviare una seria e completa indagine epidemiologica sui lavoratori e sulle popolazioni che risiedono nel cono di ricaduta delle sostanze inquinanti emesse dal polo industriale di Porto Marghera —:

se non ritengano di procedere ad una verifica tecnica sulle dichiarazioni di Evc degli ultimi anni;

se non ritengano necessario l'avvio di una indagine epidemiologica ad ampio spettro sugli effetti delle ricadute nel territorio delle sostanze emesse dal polo industriale di Porto Marghera con la costituzione di un gruppo tecnico che coinvolga anche gli esperti che hanno lavorato per il pubblico ministero nel processo PVC/CVM;

quali azioni intendano intraprendere allo scopo di costruire una rete di rilevazione delle ricadute al suolo con deposimetri e indicatori biologici;

quali iniziative intendano intraprendere per imporre a EVC l'applicazione delle migliori tecnologie allo scopo di eliminare del tutto le emissioni di prodotti pericolosi e cancerogeni, nonché degli strumenti di blocco automatico;

se non ritengano improrogabile l'imposizione anche transitoriamente, di limiti ferrei per i punti di emissione come l'E13.  
(4-00058)

\* \* \*

### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazione a risposta scritta:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

sta di giorno in giorno aumentando la tensione fra gli abitanti del villaggio minatori di Santa Barbara, una frazione del comune Valdarrese di Cavriglia, in provincia di Arezzo, e l'Enel;

l'Enel, proprietario attraverso due controllate, delle abitazioni locate a 200 famiglie, ha attivato le procedure di sfratto;

vani sembrano essere stati i ripetuti tentativi di ottenere il rinnovo dei contratti di locazione ed altrettanto vane le proposte di acquisto avanzate da molte famiglie;

esclusa la volontà di rinnovare il contratto di locazione ed esclusa altresì la volontà di alienare gli immobili agli occupanti, prende seriamente corpo il sospetto che si voglia alienare il patrimonio immobiliare eludendo la normativa che assicura un trattamento di favore agli affittuari di immobili di enti pubblici;

è evidente che si deve tentare di prevenire l'ipotesi di esecuzione dei 200 sfratti per le gravi tensioni che creerebbe e per l'assoluta impossibilità di reperire sul mercato altrettanti immobili da locare —:

se non ritenga di intervenire al fine di mediare fra le opposte esigenze ed al fine di verificare se gli intendimenti della proprietà, ineccepibili sul piano formale, non nascondano la volontà di eludere la normativa che riserva trattamento di favore agli affittuari di immobili di enti

pubblici che manifestano la volontà di acquisire in proprietà l'immobile locato.  
(4-00059)

\* \* \*

### ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 394/00 e la legge n. 388/00 (legge finanziaria 2001), si occupano entrambi della rinegoziazione dei tassi applicati ai mutui in corso di ammortamento, ma hanno campi di applicazione, nella formulazione attualmente vigente, chiaramente differenziati;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 394 limita, infatti, la sua applicazione al « tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto », mentre l'articolo 145, comma 62, della legge n. 355 vorrebbe interpretare autenticamente l'articolo 29 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, che disciplina la rinegoziazione dei mutui agevolati, sostituendo il tasso effettivo globale medio per le operazioni di mutuo determinato, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, alla data della richiesta di rinegoziazione, con il « tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento »;

è opportuno ricordare che, dando attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge n. 133/99, e dal Regolamento approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, le Regioni e le persone fisiche e giuridiche destinatarie dei contributi agevolati hanno da tempo presentato agli istituti mutuanti numerose domande di rinegoziazione dei

tassi relativi ai mutui in corso di ammortamento, facendo affidamento sulle disposizioni adottate dal Parlamento;

l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 110/00 stabilisce, infatti, che « gli istituti interessati, accertata la procedibilità della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data di presentazione della domanda, procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario ed all'ente »;

le recenti decisioni della Corte di Cassazione sugli effetti dell'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 sui contratti di mutuo stipulati prima della entrata in vigore di tale legge, pongono problemi giuridici e finanziari ai quali il decreto-legge n. 394 intende ovviare;

sarebbe, tuttavia, privo di qualunque giustificazione un provvedimento legislativo che non tenesse conto della diversa e meno favorevole disciplina che dovrebbe essere applicata all'edilizia agevolata, esclusa dall'applicazione del decreto-legge, nonostante l'interesse pubblico generale al cui conseguimento sono finalizzati i contributi che assistono i mutui agevolati;

appare, infatti, evidente che l'attuale formulazione dell'articolo 145, comma 62, della legge n. 388 — anche limitandone l'applicazione, per non incorrere nella censura della Corte costituzionale, alle domande di rinegoziazione presentate a partire dal 1° gennaio 2001 — condurrebbe alla determinazione di un tasso di sostituzione sensibilmente superiore a quello che la maggioranza parlamentare pare orientata a proporre per i mutui « prima casa » (8,46 per cento);

l'articolo 145, comma 62, della legge n. 388, intenderebbe sostituire il tasso « di mercato » in vigore alla data della domanda di rinegoziazione, quale è certamente quello rilevato trimestralmente dal Ministero del tesoro, con un tasso che nulla ha a che vedere con le condizioni del mercato finanziario vigenti a tale data,